

Accertamenti in base agli studi di settore: la gravidanza e la nascita del figlio per l'imprenditrice che svolge l'attività personalmente costituisce causa di esclusione

*Commissione Tributaria Provinciale di Treviso - Sezione V - Sentenza (CTP) n. 16
del 28 marzo 2007*

Presidente: Napolitano, Relatore: Valvo

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Cause di esclusione dalla applicazione degli studi di settore - Periodo di normale svolgimento dell'attività - Svolgimento dell'attività personalmente senza dipendenti e senza collaboratori - Gravidanza dell'imprenditore - Sufficienza per configurare un periodo di non normale svolgimento della attività - Conseguenze - Annullamento dell'avviso di accertamento

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sez. V, riunita con l'intervento dei Signori: Napolitano Felice (Presidente), Valvo Emanuele (Relatore), Celotto Guido (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

— sul ricorso n. ---/2006 depositato il 22/02/2006

— avverso Avviso di accertamento n. --- IVA + IRPEF + IRAP 1998

contro

Agenzia Entrate Ufficio Montebelluna

proposto dal ricorrente: F.F.

difeso da: M. dr. L.

Oggetto della domanda Svolgimento del processo Motivi della decisione

La ricorrente impugna avviso di accertamento relativo a IVA - IRPEF - IRAP per l'anno 1998 con riferimento all'attività d'impresa ai sensi dell'art. 62-sexies D.L. 331/93, rilevando l'illegittimità dell'applicazione dello studio di settore in modo automatico al suo caso. Fa presente che esercita attività di orlatura di calzature per conto terzi, operando esclusivamente per aziende e non per consumatori finali, e che la sua attività è saltuaria in quanto le lavorazioni hanno una durata limitata nel tempo venendo eseguite esclusivamente nella propria abitazione soprattutto nelle ore serali e notturne, con l'utilizzo di una macchina, da orlatura, prevalentemente nel momento della presentazione delle collezioni. Rileva, inoltre che ormai

le tradizionali lavorazioni della calzatura vengono prevalentemente effettuate all'estero. Rileva in particolare che l'Ufficio si è limitato all'applicazione automatica dello studio di settore senza tener conto delle reali e peculiari caratteristiche dell'attività, svolta personalmente senza dipendenti e senza collaboratori in tempi ridotti e senza tener conto della nascita del figlio avvenuta nel periodo di riferimento, che ha condizionato grandemente e compromesso il normale svolgimento dell'attività.

Ritiene che la perdita dichiarata di L. 187.000, quale differenza fra componenti positivi e negativi sia congrua e coerente con l'esercizio dell'attività svolta nell'anno 1998 data la sua particolare anomalia.

L'ufficio nelle controdeduzioni ribadisce la legittimità del proprio operato ritenendo sufficiente lo studio di settore, la cui applicazione ha registrato lo scostamento di ricavi da quelli dichiarati senza che la parte avesse fornito prove idonee; inoltre fa presente di aver tenuto conto del periodo di inattività dovuto alla maternità.

La Commissione osserva: il ricorso è fondato e va

accolto. In effetti l'applicazione dello studio di settore risulta avvenuto con procedura automatizzata e non fondato su specifici indici utilizzati per la determinazione in concreto dell'asserita maggiore capacità contributiva della ricorrente che sembra ancorata a criteri astratti e generici. **È ormai pacifico che gli studi di settore si applicano solo se il contribuente svolge l'attività in condizioni normali; ora in sede giudiziale la ricorrente ha fornito prova delle cause che hanno impedito lo svolgimento dell'attività per un certo periodo, dovuto allo stato di gravidanza ed alla nascita del figlio, fatto che sicuramente costituisce una causa di esclusione per l'applicazione degli studi di settore in tal senso si è espressa la giurisprudenza con Sentenza della C.T.P. di Mantova sez. V n. 62 dell'Otto Luglio 2005 (in "Finanza & Fisco" n. 37/2005, pag. 3216).**

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.